

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2637

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei Deputati **BREGANZE, LOMBARDI GIOVANNI, PINTUS, PICCOLI, FERRARI GIOVANNI, ARMANI, PUCCI ERNESTO, BISANTIS**

Presentata il 7 dicembre 1960

Integrazione dell’articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, sulla correzione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 11 marzo 1958, n. 208, venne istituito una indennità di carica, da fissarsi dai rispettivi Consigli, entro determinati limiti dalla legge stessa previsti, a favore degli Amministratori comunali e provinciali.

Le evidenti ragioni che furono alla base del provvedimento vennero chiaramente illustrate nella relazione del disegno di legge e durante l’amplissimo iter che esso ebbe in Commissione ed in Aula nei due rami del Parlamento (stampati n. 100 del Senato e 1956 della Camera, II legislatura).

Non breve discussione si ebbe, tra altro,

in ordine al limite d’indennità di carica a favore dei sindaci dei comuni capoluoghi di provincia e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali: inizialmente prevista in misura uguale, e successivamente differenziata a favore dei secondi per quelle provincie che superassero determinati indici di popolazione e di territorio.

In ispecie, e per quanto qui ci interessa, vennero fissate otto classi di comuni, in scala crescente di popolazione. Più esattamente, e come sancito dall’articolo 1, 1° comma, furono determinati — per i Sindaci — i seguenti limiti:

1. — Comuni fino	a	1.000 abitanti	L.	5.000
2. — » da	1.001 a	3.000	»	»	10.000
3. — » »	3.001 a	10.000	»	»	30.000
4. — » »	10.001 a	30.000	»	»	50.000
5. — » »	30.001 a	100.000	»	»	70.000
6. — » »	100.001 a	250.000	»	»	120.000
7. — » »	250.000 a	500.000	»	»	160.000
8. — » con oltre	500.000		»	»	200.000

L’indennità a favore degli assessori veniva, nel contempo, segnata dall’articolo 2, e in via di rapporto a quella dei sindaci.

Lo stesso articolo prevede, al suo secondo comma, che il limite fissato al n. 5 abbia a valere pei capoluoghi di provincia, anche se aventi popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Questa norma particolare è nata, com’è di tutta evidenza, dal rilievo che presentano le funzioni di un Sindaco di comune capoluogo: sia con riferimento ai problemi che la posizione dei comuni stessi comporta sia per gli impegnativi compiti di rappresentanza che sempre ne derivano.

Ora, se una tale deroga per i minori capoluoghi ha assolto ad un sicuro debito d'equità, reputano i proponenti — alla luce pure di questo primo biennio di esperienza — che non risulti parallelamente valutata la posizione di altri capoluoghi: e, in modo tutto particolare, di quelli la cui popolazione si avvicina ai 100.000 abitanti, ove le funzioni dianzi accennate assumono di frequente (e ogni indicazione è senz'altro superflua) uno sviluppo davvero altissimo.

In tali casi — che sono poi in numero ristretto — un'indennità limitata alla misura di cui al n. 5 si appalesa senz'altro sperequata a chi conosca la vita e le esigenze dei detti comuni.

Non ci si nasconde che anche per gli altri capoluoghi sarebbe probabilmente desiderabile — e comunque da studiarsi — una integrazione. Ci pare tuttavia che questo sia il settore che specialmente lo postula.

In relazione a ciò, e adottando una via mediana, ci pare equo proporre, limitatamente ai capoluoghi di provincia, una bipartizione del detto quinto scaglione: in particolare prevedendo, per i capoluoghi con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, l'elevazione del limite a 100.000 lire.

Una tale proposta, indubbiamente contenuta nella sua estensione, mentre lascierebbe immutato il sistema — che effettivamente ha avuto sin qui ancor breve collaudo — non arrecherebbe d'altro lato apprezzabile aggravio ai bilanci dei comuni di che trattasi, la cui ampiezza indubbiamente la consente.

Ci pare quindi, onorevoli colleghi, di poter sottoporre in serenità la presente proposta al vostro esame e, ci auguriamo, alla vostra meditata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il 2° comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è aggiunto il seguente:

« Il limite fissato dallo stesso n. 5 è elevato a lire 100.000 per i comuni capoluoghi di provincia che abbiano popolazione compresa tra i 65.001 e i 100.000 abitanti ».